

IL SEGRETARIO COMUNALE E LA SUA IDENTIFICAZIONE.

In un quadro riformistico istituzionale e costituzionale che già si andava delineando prima dell'entrata in vigore della Legge cost. n. 3 del 18.10.2001 molte sono le incertezze legate non solo relativamente all'individuazione delle competenze tra i vari ordinamenti statale, regionale, comunale e provinciale ma anche alla loro effettiva applicazione nel sistema giuridico ed economico italiano.

La sostanza della riforma costituzionale, se da un lato, riguarda la redistribuzione territorialmente decentrata del potere e delle competenze, dall'altro, innesta problematiche serie relative ai rapporti tra Enti autonomi ed ordinamento statale a tal punto da palesare rischi connessi ad una possibile attuazione disarmonica sul territorio nazionale del principio costituzionale di uguaglianza formale ma soprattutto sostanziale.

In un tale scenario si colloca l'ulteriore rischio di una possibile eliminazione della figura del Segretario comunale, in quanto considerato per molti versi come ostacolo all'autonomia dell'Ente e per altri come professionista costoso per le casse degli Enti locali.

Ma rispetto ad una sensibile riduzione dei meccanismi dei controlli sugli Enti Locali, mai come in questo momento, si evidenzia la necessità della figura del Segretario comunale in quanto professionista che da sempre garantisce il rispetto delle leggi e dei regolamenti e che fornisce un reale supporto tecnico-giuridico all'attività istituzionale.

Di fatti se da un lato i controlli esterni sugli atti di legittimità (necessari, eventuali e facoltativi) sono andati man mano scomparendo e pur vero che tra i controlli interni enucleati dall'art. 1 del Decreto legislativo n. 286/99 compare come primo tra tutti quello di garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Senza la verifica della regolarità amministrativa e contabile, il processo di aziendalizzazione della Pubblica amministrazione non si attuerebbe nella sua pienezza: perché non può esistere efficienza, efficacia ed economicità senza un adeguato e preliminare controllo sulla regolarità amministrativa degli atti e dei provvedimenti che vengono adottati ed emanati dai competenti organi della P.A.

Sono due infatti, oggi più che in passato, gli obiettivi principali dell'Amministratore locale:

1. garantire e migliorare gli standard di qualità di servizi offerti ai cittadini;
2. contenere la spesa pubblica.

Il Segretario comunale certamente, in virtù della sua preparazione giuridica e della professionalità acquisita, può sviluppare e potenziare meccanismi di autocontrollo o *internal auditing* per il raggiungimento degli obiettivi citati ed attuare contestualmente l'imparzialità, la correttezza, l'efficienza, l'efficacia e il buon andamento dell'azione amministrativa locale.

Che possa sembrare inverosimile ma alla luce di tali riflessioni **il ruolo** del Segretario comunale si trova **garantito dalla Costituzione** proprio dal novellato art. 117 ed in particolare modo dal comma 2, lettere m) e p), lì dove è sancito che lo Stato ha legislazione esclusiva **“nella determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernente i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale** e nella individuazione delle **funzioni fondamentali dei Comuni, Province e Città metropolitane”**

Il segretario comunale è esso stesso **funzione** fondamentale perché capace di garantire quei principi fondamentali sanciti, in parte, dall'art. 97 della Costituzione e quindi l'imparzialità, la correttezza, l'efficienza, l'efficacia e il buon andamento dell'azione amministrativa locale. Non solo, ma il Segretario comunale può garantire anche quei **livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali su tutto il territorio nazionale** di concerto con l'Amministratore locale in quanto entrambi conoscitori delle esigenze, delle problematiche e delle potenzialità del territorio in cui operano. In tal modo si potrebbe evitare quel rischio di cui alla premessa connesso ad una possibile attuazione disarmonica del principio costituzionale di uguaglianza formale e sostanziale sul territorio nazionale.

E' chiaro, però, che il Segretario comunale per svolgere le funzioni menzionate nella più totale autonomia ed imparzialità, a tutela di tutti i cittadini del territorio in cui opera, non può essere subordinato alla nomina da parte del Sindaco o del Presidente della Provincia. E' necessario infatti che esso dipenda da un Ministero, quale quello degli Interni o della Funzione Pubblica. Questo non significa che le Agenzie Nazionali e Regionali debbano scomparire anzi esse possono diventare organismo decentrato del Ministero a supporto per ogni problematica in cui potrebbe incorrere il Segretario anche e soprattutto a dubbi interpretativi sulla legge e sui regolamenti.

Dott.ssa Sabrina Giannuli
Segretario comunale di Calvi (BN) e Tocco Caudio (BN)

A chi mi chiede chi sia per me il Segretario comunale rispondo sempre:

“Considero il “Giudice” l’interprete della legge e il “Segretario comunale” il suo traduttore simultaneo perché simultaneamente al cittadino deve fornire risposte certe ed adeguate.

*Certo non è facile ma per il raggiungimento di risposte certe ed adeguate occorre che sia **preparato, coscienzioso ed imparziale**”.*